

Posizione N. 34309/5057

N. 13342 Repertorio

N. 4626 Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'Allegato B - Tabella al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di dicembre (28/12/2004).  
Nella casa in Milano, Via Cusani n.10.

Avanti a me dottor Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto, e' presente il Signor: **CIAVARELLA CLAUDIO EZIO ALFREDO**, nato in Milano (MI) il 3/11/1961 (tre novembre millenovecentosessantuno), ed ivi domiciliato per la carica in Via Zurigo n. 65, operatore sociale, di cittadinanza italiana, persona della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Detto Comparente, precisato di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, dichiara che a seguito di convocazione comunicata ai soci, ai sensi di Statuto, è stata convocata per il giorno 16 dicembre 2004 alle ore 19,00 in questo luogo l'assemblea della società **AZIONE SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS**, con sede in Milano (MI) via Zurigo n. 65 iscritta nel R.E.A. di Milano al numero 1433329, iscritta nel registro delle Imprese di Milano al numero 11045820153 (identificativo anche di codice fiscale e partita iva) per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Variazioni statutarie alla luce della nuova normativa sul diritto societario;
2. Varie ed eventuali

Cio' premesso

L' intervenuto mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea e le conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do' atto che l'assemblea si svolge come segue:

Alle ore 19,50, ora di inizio dell'Assemblea, assumeva la presidenza nell'indicata qualità, ai sensi dello statuto sociale, l'intervenuto il quale, consenziente l'assemblea, chiamava me Notaio a redigere il verbale.

Dopodiche' dichiarava e faceva constatare che la presente assemblea era validamente costituita alla presenza, in proprio o per delega, di tutti i soci aventi diritto di voto ed essendo presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori Claudio Ezio Alfredo Ciavarella, David Gentili, Anna Lucia Carretta, Paolo Mancino, assenti giustificati gli altri consiglieri, nonche' tutti i membri del Collegio Sindacale.

Precisava, inoltre, che i soci presenti erano quelli risultanti dall'elenco, che si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, esponeva all'Assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione un nuovo testo di statuto che il Presidente medesimo presenta all'assemblea.

L'Assemblea, udite e approvate senza riserve le comunicazioni del Presidente

**DELIBERAVA**

REGISTRATO A LODI

il \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

SERIE \_\_\_\_\_

EURO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

Il/lo \_\_\_\_\_

L. 112

con voto unanime

- di abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione il nuovo testo di statuto che, presentato dal Presidente all'Assemblea e da me notaio letto, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiarava sciolta la presente Assemblea alle ore 20,30.

Il comparente insieme a me ha sottoscritto in ogni parte gli allegati e mi esonera dalla lettura dell'allegato "A".

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente all'allegato "B", al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza scritta sin qui.

F.TO CLAUDIO EZIO ALFREDO CIAVARELLA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA

Attestato "B" del N. 13342/4626 Rep-

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA**  
**AZIONE SOLIDALE Società Cooperativa Sociale**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

**Art.1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita con sede nel comune di Milano la società cooperativa denominata "AZIONE SOLIDALE Società Cooperativa Sociale".

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art.2 (Durata)**

La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II**

**SCOPI ED OGGETTO**

**Art.3 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)**

La cooperativa non ha scopo di lucro.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e la pari dignità sociale di tutti i cittadini.

La Cooperativa realizza tali finalità gestendo servizi alle persone e sensibilizzando il territorio sulle tematiche del volontariato, dell'emarginazione e della solidarietà, in una prospettiva di prevenzione del disagio sociale.

La Cooperativa rivolge i propri servizi in via prioritaria, ma non esclusiva, alle persone deboli o in situazione di svantaggio.

In relazione alle proprie finalità la Cooperativa può gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, anche in collaborazione con enti pubblici:

- servizi socio-sanitari,
- servizi socio-assistenziali,
- servizi scolastici,
- servizi di formazione e orientamento professionale,
- servizi educativi,
- servizi ricreativi,
- attività di animazione sociale,
- attività di formazione e consulenza,
- attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola,
- iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali sui bisogni delle persone disagiate,
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa può operare con terzi

La Cooperativa può agire coordinandosi con altri soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato e può promuovere ed aderire a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa è attiva nel mantenere una forte tensione innovativa nei suoi interventi e nel favorire fra i soci la comunicazione e la circolazione di idee e

L. 112      C.

riflessioni e la condivisione di idealità e di azioni concrete.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa allo scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori

contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

### TITOLO III SOCI

#### **Art. 4 (Soci)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Le responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Sono ammessi soci sovventori ai sensi dell'art.4, L.31.1.1992 n.59.

#### **Art. 5 (Requisiti dei soci)**

Possono essere soci le persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente;
- d) soci sovventori

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.


In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L. 112 

### **Art. 7 (Valutazione e delibere delle domande di ammissione)**

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti di richiesta e delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende non avvenuta.

### **Art. 8 (Obblighi dei soci)**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del Capitale sottoscritto;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento.


Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

### **Art. 10 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) Che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

L. 112 

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

#### **Art. 11 (Esclusione)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie;
- b) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o di immagine alla società, oppure sia causa di dissidi e disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Salvo il caso di cui al punto b) del precedente comma, l'esclusione da socio comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli artt. 7, 9, 10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al Collegio Arbitrale oppure all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio arbitrale.


### **TITOLO IV**

#### **Patrimonio sociale**

#### **Art.13 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a \_ 25,82
  - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
  - c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non

4.112 

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

#### **Art.14 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il

diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

### **TITOLO V**

#### **BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO**

##### **Art.15 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dall'1.1 al 31.12 di ogni anno.

##### **Art.16 (Ristori)**

Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dalle vigenti leggi deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

##### **Art.17 ( Destinazione del risultato di esercizio)**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

L.112

Cl.

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

L'Assemblea fatte salve le destinazioni di cui sopra deve, destinare utili di esercizio alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

#### **Art. 18 ( Destinazione del ristorno)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

### **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

#### **Art.19 (Organi )**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

#### **Art. 20 (Assemblea)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.


La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza e affissa nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art.21 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;

L. 11/2 



- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte .
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

#### **Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

#### **Art. 23 (Voto)**


Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non è ammesso il voto segreto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,

L. 112



soltanto da un altro socio e che non sia Amministratore, sindaco o revisore come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 25 (Consiglio di Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

#### **Art. 26 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa

#### **Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

CC.  
L.112

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Art. 28 (Compensi agli amministratori)**

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso

delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

#### **Art. 29 (Rappresentanza)**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 30 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della

L. 112 CC.

nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art. 31 (Controllo contabile)**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile

### **TITOLO VII CONTROVERSIE**

#### **Art. 32 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art.33 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale .

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia

L.112 CC.

necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art.34 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

**TITOLO VIII  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.35 (Liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art.36 (Liquidazione del patrimonio)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**TITOLO IX  
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

L. 11/2 CC.

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art. 38 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

*Clavio Enzo Alfredo Cavaralle*

*L. 111/7-112*



Copia conforme all'originale  
in più fogli.

Dal mio Studio, il *28 gennaio 2005*

*L. 111/7-112*

